

DOCUMENTO SINDACALE  
FEDERAZIONE C.I.S.L. MEDICI  
AUDIZIONE IN IV COMMISSIONE CONSILIARE  
22 giugno 2015

1. Non si comprende la necessità di istituire un nuovo soggetto (CREU) nell'ambito del SSR per lo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza, il quale dovrebbe agire in nome e per conto delle Aziende Sanitarie locali di Potenza e di Matera, ancor più perché viene concepito senza una propria autonomia gestionale-imprenditoriale.

Tale scelta diventa ancora più incomprensibile alla luce di quanto stabilito nell'Accordo Programmatico Interaziendale predisposto, d'intesa con il Dipartimento Politiche della Persona, dai Direttori Generale delle quattro Aziende Sanitarie della Regione e recepito con D.G.R. n° 624 del 14 maggio 2015, nei cui confronti proprio la IV Commissione ha espresso parere favorevole in data 20 marzo 2015. Infatti, il modello scelto dai Direttori Generali per innovare l'assetto organizzativo delle Aziende del SSR è quello Dipartimentale, su cui si strutturano i Dipartimenti Interaziendali e le Reti Integrate Interaziendali. Premesso ciò, sembra quantomeno contraddittorio il voler riportare il Servizio dell'emergenza-urgenza sotto la gestione di un organismo che agisca in nome e per conto delle Aziende Sanitarie, quanto proprio un tale modello (Basilicata Soccorso) era stato superato con l'istituzione del DIRES (Dipartimento Interaziendale Regionale Emergenza Sanitaria).

2. Il CREU nasce come ente dotato di "personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia organizzativa, tecnica ed amministrativa". Dalla individuazione della natura giuridica di un ente derivano una serie di conseguenze giuridiche, e principalmente: l'ambito della capacità giuridica; il regime delle responsabilità degli amministratori; il tipo di rapporto di lavoro con i dipendenti, ecc. Il riconoscimento del CREU come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ne farebbe di esso un centro autonomo di diritti e interessi. L'autonomia della persona giuridica dovrebbe essere sia patrimoniale che di volontà. Invece al CREU non viene attribuita alcuna autonomia patrimoniale e contabile; inoltre, esso viene limitato anche nella sua autonomia di volontà. Infatti appare come un organismo che di fatto non possiede quell'autonomia organizzativa (rif art 3, comma 1 del DDL), tecnica e amministrativa che gli si vorrebbe riconoscere: non ha un proprio ufficio tecnico; non ha una propria struttura amministrativa; le risorse strumentali e tecnologiche restano in capo alle Aziende Sanitarie Territoriali; i fondi per il personale entrano nel bilancio di esercizio dell'ASP; non ha potere contrattuale.

Alla luce di tali considerazioni, sembrerebbe che il CREU sia quasi un'Agenzia di Servizi, che svolge alcune funzioni proprie del SSR in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Territoriali. Se così è, non può avere una propria dotazione organica. Infatti chi sarebbe il datore di lavoro di questo personale che è di diritto inquadrato nei ruoli del SSR? Da quale ente sanitario territoriale il personale dipenderebbe? Ne consegue che il previsto trasferimento d'ufficio del personale in un ruolo autonomo del CREU, (tra l'altro non riservando ad esso un diritto di opzione) si configurerebbe come un grave atto di illegittimità normativa. Ed ancora, se il

direttore del CREU è chiamato a definire l'aggiornamento della dotazione organica solo d'intesa con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Territoriali, quale autonomia avrebbe il CREU rispetto al proprio personale.

Inoltre, come si inquadrebbe il personale medico afferente all'area della medicina generale, operante in regime di convenzione con le AA.SS.LL. e disciplinato da un A.C.N. che detta regole precise riguardanti le procedure di assegnazione e/o trasferimento. In più, la quasi totalità del personale in tale regime è attualmente ad incarico a tempo determinato per il perdurare di gravi inadempienze della Regione in materia di pubblicazione degli incarichi carenti. Ad oggi più dei 2/3 dei medici operanti nel servizio dell'emergenza-urgenza è personale a convenzione, in parte con incarico in regime di proroga sine die a norma dell'art 38 dell'A.I.R. recepito con D.G.R. 331/2008, in parte arruolato con incarichi annuali a mezzo avviso pubblico di disponibilità.

3. L'impianto normativo non prevede alcuna articolazione organizzativa del CREU che garantisca adeguati margini di espressione ed autonomia professionale, coerente con i requisiti di una organizzazione ad alto contenuto di know-how scientifico e professionale. Prevedendo un direttore che esercita tutti i poteri di gestione e nel contempo è anche responsabile della Centrale Operativa e del governo di tutto il servizio territoriale, si crea una pericolosa confusione tra il livello operativo e il livello gestionale della struttura.

Inoltre, non viene previsto alcun organo di verifica e controllo e lo stesso Comitato di Coordinamento sembra avere solo funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è chiamato ad esprimere parere, obbligatorio ma non vincolante, solo in materia di formazione e di programmi di educazione sanitaria

4. Relativamente alla continuità assistenziale (ex guardia medica) è prevista una sua riorganizzazione in funzione di una maggiore integrazione con il servizio di emergenza-urgenza territoriale. Si afferma così un principio in netta controtendenza a quanto previsto dalla normativa nazionale in ordine alla evoluzione del sistema delle cure primarie. Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (decreto Balduzzi) ha dato un indirizzo preciso all'evoluzione dell'area delle cure primarie, con la previsione di forme organizzative territoriali più evolute al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di risposta al bisogno di salute dei cittadini. Elemento cardine di tale scenario evolutivo è il ruolo unico del medico di Medicina Generale, con l'unificazione del settore della Continuità Assistenziale (ex guardia Medica) con quello dell'Assistenza primaria (Medicina di famiglia). Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi con il D.M. 2 aprile 2015, n.70 pubblicato in G.U. il 4 giugno 2015.